



CURIA MERCATORUM

ANNO VIII / NUMERO 1/2004

YEAR VIII / NUMBER 1/2004

NEWSLETTER

TRIMESTRALE D'INFORMAZIONE / QUARTERLY REVIEW

CURIA MERCATORUM

Centro di Mediazione ed Arbitrato / Mediation and Arbitration Center

Lo sviluppo dei sistemi preventivi del conflitto commerciale.

di Marco D'Eredità
Direttore di Curia Mercatorum
Dirigente della
Camera di Commercio di Treviso

Fin dalla sua costituzione, Curia Mercatorum si è occupata principalmente di diffondere nel tessuto imprenditoriale e sociale locale la cultura dell'ADR, intesa come forma di risoluzione delle controversie, alternativa alla giustizia ordinaria, che consentisse tempi rapidi, costi determinabili, gestione snella e semplificata della procedura.

Inoltre, senza volersi porre assolutamente come potenziale concorrente, essa si è proposta come erogatrice di servizi alternativi anche al fine di deflazionare il carico dei Tribunali.

Il frutto del lavoro svolto, seppur non ancora di incidenza rilevante nel complesso delle controversie commerciali, è lusinghiero, se non altro perché ha sempre visto un continuo *trend* di crescita.

Possiamo dire perciò che in questi anni Curia Mercatorum si è principalmente preoccupata di intervenire nei momenti per così dire "patologici" dei rapporti commerciali. Ma Curia Mercatorum non si occupa solo di questo.

Un elemento caratterizzante un buon rapporto commerciale è senz'altro rappresentato dalla chiarezza nella predeterminazione del rapporto stesso, in altre parole un buon contratto.

Un contratto chiaro ed equo, in relazione ai soggetti contraenti, rappresenta a nostro

In this article the Author, director of Curia Mercatorum, focuses on the activities aimed at market regulation Curia Mercatorum and, more in general, the Treviso Chamber of Commerce have dealt with.

The services for disputes resolution offered by Curia Mercatorum are not the only ones addressed to enterprises. As a matter of fact much effort has been put in these years to support a culture for the prevention of conflicts.

Standard contracts, the absence of restrictive covenants, transparency in trades are just some of the topics Curia Mercatorum and the Chamber of Commerce have tackled and wish to continue engaging with in the future.

In order to perform these functions in the best way Curia Mercatorum avails itself of a Commission for Contracts, formed by a panel of jurists competent in their relevant fields. The job they have done has started showing the first results; now their actions will have to be implemented and harmonised with the institutional activity that is direct competence of the Chamber of Commerce.

IN QUESTO NUMERO / IN THIS ISSUE

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Lo sviluppo dei sistemi preventivi e del conflitto commerciale (Marco D'Eredità) | pag. 1 |
| Convenienza e limiti della clausola compromissoria nei contratti d'affitto d'azienda, in particolare con riferimento al regolamento per arbitrato amministrato di Curia Mercatorum. (Andrea Gobbo) | pag. 2 |
| Il ruolo dei legali nella conciliazione (Alessandro Bossi - Donatella Favalli) | pag. 5 |
| Agenda | pag. 8 |

continua a pag. 8

Convenienza e limiti della clausola compromissoria in particolare con riferimento al Regolamento di Curia Mercatorum.

di Andrea Gobbo, *avvocato*
associato dello Studio Ramanzini
in Treviso

Quante volte ci siamo chiesti, prima d'inserire nei nostri contratti una clausola compromissoria, in particolare facente riferimento ad un'ipotesi di arbitrato amministrato secondo il Regolamento di Curia Mercatorum, se la procedura arbitrale sia economicamente e temporalmente conveniente e se semplifichi davvero le note, complesse, procedure giudiziali.

O se, invece, convenga adire la Giustizia ordinaria, in particolare quando si tratta di semplici contenziosi, risolvibili in modo snello ed efficace mediante l'oramai rodata e valida procedura monitoria.

Ci si interroga, poi, sulla competenza dell'organo giudicante e se lo stesso rispetterà le garanzie basilari del giudizio ordinario, quali il contraddittorio e l'onere della prova, e se il suo potere di decidere secondo equità potrà comportare clamorose quanto inaspettate decisioni.

Altra perplessità riguarda se il giudizio di delibazione del Lodo sia una mera formalità ovvero una fase ulteriore con procedure e tempi non trascurabili.

Tutte domande legittime, che ognuno si pone nel momento in cui deve decidere se derogare o meno alla Giustizia Ordinaria.

La convenienza nell'apporre ai contratti la clausola compromissoria, o di stipulare un compromesso, non potrà generalizzarsi. Essa, infatti, dovrà essere valutata in riferimento ad ogni singolo negozio ed ai potenziali contenziosi che questo potrà generare.

Se un contratto regola rapporti giuridici chiari e di routine ed il contenzioso che normalmente genera è facilmente risolvibile perché assistito dalla prova scritta che lo stesso accordo costituisce, l'apposizione della clausola arbitrale può, in taluni casi, apparire meno indicata rispetto a contratti creati per regolamentare rapporti giuridici più complessi, anche dal punto vista probatorio. Rapporti, appunto, che nella loro fase

patologica, con buona probabilità necessiteranno, per essere risolti, di una lunga e completa istruttoria.

Si dovrà rapportare ogni singola tipologia negoziale, quindi, alle principali caratteristiche della procedura arbitrale e valutarne la convenienza; con i pregi, quali la velocità di giudizio, la snellezza della procedura, la sostanziale inappellabilità del Lodo; con i suoi limiti, tra cui l'impossibilità di agire in sede monitoria, l'enigma della decisione secondo equità e la possibile minor garanzia dell'organo giudicante.

Il lavoro, però, non si dovrà fermare qui.

Prima di decidere se inserire la clausola, infatti, sarà indispensabile valutare se la sua apposizione in quel determinato contratto comporterà altri risvolti, magari indiretti, che, però, potrebbero influire sulla decisione.

Non mi è certo possibile, in questa sede, analizzare la convenienza della clausola compromissoria rispetto a diverse tipologie negoziali e lo farò solo per il contratto d'affitto d'azienda e dal punto di vista del locatore.

Premetto che tale materia è rimasta estranea alla radicale modifica del diritto societario di cui al D.lgs. 17.01.2003 n.5 che, nel titolo V, ha inciso anche sull'arbitrato, ma solo relativamente alle controversie in materia di diritto societario.

Nell'affitto d'azienda, o di uno o più rami d'azienda, il locatore dovrà valutare l'utilità dello strumento arbitrale analizzando i potenziali conflitti che i contratti genereranno, rapportandoli alle proprie specifiche necessità.

Lo stesso, infatti, potrà trovarsi di fronte a diverse situazioni, tra cui:

- procedere allo sterile recupero del credito per canoni impagati, in assenza di alcuna valida contestazione e senza voler riottenere l'azienda (o il ramo d'azienda) in restituzione;

missoria nei contratti d'affitto d'azienda, to per Arbitrato amministrato

- voler recuperare il credito e, contestualmente, ottenere la risoluzione del contratto, con la restituzione di quanto affittato, ovvero difendere quest'ultimo da attacchi derivanti da affittuari inadempienti che giustificano la loro insolvenza asserendo varie nullità del sottoscritto negozio.

Diverse situazioni, quindi:

- momenti in cui non si deve discutere di nulla, ma si cerca solo di accaparrarsi il più velocemente possibile un titolo esecutivo che permetta di recuperare i propri denari;

- altri in cui si cerca di ottenere la risoluzione del contratto, per riavere quanto affittato, ovvero in cui l'inadempimento è collegato a questioni attinenti alla validità del contratto stesso che, pertanto, dovrà essere difesa.

Nel primo caso, essendoci la prova scritta e l'assenza di serie contestazioni, la clausola, a prima vista, appare come un limite. Impedisce, infatti, di ricorrere alla procedura monitoria, efficace e celere strumento, idoneo a raggiungere lo scopo e, purtroppo, non in dotazione alla Giustizia arbitrale.

Confrontando più approfonditamente i tempi ed i rischi, però, non è da escludere il ricorso all'arbitrato nemmeno in questa prima fattispecie.

Vediamone i motivi.

Mediante il procedimento monitorio la probabile assenza d'opposizione (o di una opposizione fondata su prova scritta), permetterà di ottenere un titolo esecutivo, o provvisoriamente esecutivo in tempi relativamente brevi.

Ciò potrà avvenire, ex art. 642 c.p.c., al momento della proposizione del ricorso, ex art. 647 c.p.c. nel caso d'assenza di opposizione, ovvero, ex art. 648 c.p.c., alla prima udienza indicata nell'opposizione.

A seconda dei casi, quindi, otterremo un titolo esecutivo (o provvisoriamente esecutivo) in quaranta, ottanta ovvero

centoquaranta giorni circa, tenuto già conto del tempo per l'apposizione della formula esecutiva e per il pagamento dell'imposta di registro.

Per ottenere un Lodo esecutivo e, sostanzialmente inappellabile (almeno nel merito), (previsione riferita ad un lodo derivante da un procedimento di tipo rapido amministrato da Curia Mercatorum) giudizio di delibazione compreso, serviranno, invece, circa duecento giorni. Il tempo indicato tiene già conto dei circa trenta giorni necessari per ottenere la delibazione del Lodo (c.d. *exequatur*) che, salvo imprevisti, è poco più di una mera formalità.

Il Giudice, infatti, in applicazione dell'art. 825 c.p.c., non dovrà fare altro che controllarne la legittimità formale ed estrinseca, senza inoltrarsi in valutazioni riguardanti l'operato dell'Arbitro.

Non vi è una grandissima differenza, quindi.

In assenza d'opposizione, certo, la procedura monitoria è la più conveniente.

Quando vi è una qualunque opposizione, invece, i vantaggi si affievoliscono (resta escluso il caso previsto dall'art. 642 c.p.c. che, però, richiede determinati requisiti, tra i quali la presenza di un titolo di credito ovvero il pericolo nel ritardo).

L'esecuzione provvisoria, se concessa, avverrà circa centoquaranta giorni dopo la redazione del ricorso e sarà sempre -appunto- provvisoria. Il Giudizio proseguirà per lungo tempo nelle ordinarie aule giudiziarie con la conseguente, fastidiosa, incertezza sul suo definitivo esito, che si protrarrà fino alla Sentenza.

I tempi, quindi, non differiscono di molto da quelli necessari per ottenere un Lodo che, però, sarà esecutivo e sostanzialmente inappellabile.

La concessione della provvisoria esecuzione in corso di causa, poi, non viene concessa automaticamente.

Nonostante nell'ipotesi prospettata non vi sia una seria opposizione, tale decisione è sempre delegata ad un Giudice e dipenderà dalla sua discrezionalità.

Senza la provvisoria esecuzione, il procedimento speciale si tramuterebbe (nei tempi) in un vero e proprio giudizio ordinario con le considerazioni di seguito indicate.

La procedura monitoria, inoltre, non sarà di alcuna utilità nel caso, assai frequente, che il locatore decida, all'ultimo, di risolvere il contratto con l'affittuario moroso. A quel punto, infatti, l'unica via diventa l'eterno (nei tempi) giudizio ordinario.

Passando all'ipotesi in cui si voglia, da subito, ottenere la risoluzione del contratto ovvero ci si debba difendere da eccezioni riguardanti la validità dello stesso, necessiterà una Sentenza e, pertanto, dovrà instaurarsi una vera e propria causa a cognizione piena, con i noti tempi.

Qui, la convenienza di apporre la clausola compromissoria è lampante.

I tempi si riducono drasticamente ed in poco più di sette mesi circa avremo un Lodo (exequatur compreso) che ci permetterà di agire in via esecutiva.

Adendo la Giustizia ordinaria, invece, la Sentenza potrà farsi attendere anche quattro, cinque anni, od oltre e, comunque, potrà essere sempre appellata, anche nel merito.

Pensiamo a cosa può voler dire per il locatore non ricevere il pagamento dei canoni e non riuscire a riottenere l'azienda affittata per un tempo simile.

Sicuramente una situazione realistica e molto pericolosa, che, se possibile, andrà evitata.

Per quanto riguarda i costi, il giudizio monitorio si instaura con il pagamento del 50% del contributo unificato di cui alla Legge 10.05.2002 n.91, mentre il giudizio arbitrale amministrato secondo il Regolamento di Curia Mercatorum, comporta il pagamento dei c.d. costi di procedura e del compenso per il Tribunale arbitrale.

A titolo esemplificativo, per una causa del valore di €30.000,00 ottenere un lodo costerà circa €1.500,00 per parte (se una non vi provvede dovrà farlo l'altra), mentre

ottenere un Decreto Ingiuntivo €155,00.

La procedura monitoria è nettamente più conveniente ma, data la modestia degli importi, ritengo che ciò non debba influire sulla decisione finale.

A fianco degli enunciati e classici pregi, l'inserimento della clausola compromissoria, come dicevo, potrà ritenersi conveniente anche per altri motivi, forse meno immediati, ma non meno importanti.

Uno di questi è sicuramente quello di poter trattare "in sede" i contenziosi derivanti da tali contratti.

Mi spiego.

Nonostante non lo si desuma dal titolo "Foro per le cause relative a diritti reali e ad azioni possessorie" (la norma andrebbe sicuramente rititolata), l'art. 21 c.p.c. prevede che foro competente per decidere sulle cause in materia d'affitto d'azienda (o di locazione) sia il foro rei sitae, ossia, il Tribunale presso il cui circondario si trova l'azienda. A rafforzare detto limite, vi è poi l'art.447 bis c.p.c., che prevede l'assoluta inderogabilità di tale competenza.

Ne deriva che il locatore, per ottenere tutela giuridica, non potrà adire il "comodo" Tribunale vicino alla propria sede, ma dovrà instaurare le proprie cause nel Tribunale del luogo in cui si trova l'azienda affittata.

Cio significa un notevole aumento di costi, tra i quali quello di un corrispondente in loco e di vere e proprie trasferte del Difensore, della parte o dei testi (per eventuali interpellazioni o prove testimoniali).

Il locatore, poi, che abbia affittato ad un unico contraente più aziende in luoghi diversi (ipotesi alquanto frequente) non potrà risolvere giudizialmente la vertenza con un unico contenzioso (come farebbe innanzi all'Arbitro), ma dovrà instaurare tante cause quanti sono i diversi luoghi in cui si trovano le aziende affittate.

Il vantaggio, quindi, consiste nel fatto che con l'inserimento della clausola compromissoria si elude l'inderogabilità della competenza per territorio prevista dall'art. 447 bis c.p.c. e si potrà, legittimamente, svolgere l'arbitrato nella sede decisa dalle parti.

Questo perché l'apposizione della clausola,

pur essendo considerata una deroga alla competenza e non alla Giurisdizione (anche per il fatto che il Lodo potrà essere appellato innanzi al Giudice Ordinario), non è preclusa dall'art. 447 bis c.p.c., che si riferisce solo alla competenza per territorio (radicata dalla disposizione stessa nel loci rei sitae), e non vieta la compromissione in arbitri delle controversie, che rientra nella piena disponibilità delle parti.

Il vantaggio è notevole, sia in termini di risparmio economico, che di praticità nel sopportare il giudizio.

Un'ultima riflessione va all'organo giudicante, al suo potere di decidere secondo equità ed alla semplicità della procedura arbitrale.

Sulla sua competenza non riscontro particolari rischi (almeno non maggiori di quelli riguardanti la preparazione dei Magistrati, togati o non, in forza alla Giustizia Ordinaria).

La nomina degli Arbitri, infatti, o è devoluta alle parti, o al Presidente del Tribunale o ad esistente istituzione arbitrale (la nostra Curia Mercatorum ne è un esempio) inserita nella clausola compromissoria o nel compromesso.

Come si vede tutti soggetti idonei a scegliere giudicanti capaci e competenti.

L'unico rischio potrebbe ravvisarsi nel caso in cui, in controversie particolarmente tecniche, venga nominato qualche soggetto esperto nella materia oggetto del contenzioso, ma completamente a digiuno di nozioni giuridiche, indispensabili per arrivare ad una decisione, anche equitativa.

Sul potere dell'Arbitro di decidere secondo equità, infine, è inutile nascondere che qualche decisione "strana" potrebbe giungere.

Ricordo, comunque, che tale facoltà, non consente decisioni contro i principi fondamentali del nostro Ordinamento

giuridico e, pertanto, escluso qualche raro caso di scuola, il locatore non dovrebbe correre particolari rischi.

La semplicità della procedura, infine, potrà evitare non pochi inconvenienti possibili nel giudizio ordinario.

Mi riferisco ai termini perentori della nostra procedura civile ed alle possibili nullità degli atti introduttivi del giudizio ordinario.

Nella procedura arbitrale i termini sono tutti dilatori e la parte che avrà interesse a salvaguardare il giudizio non rischierà di dover, per qualche mera svista, riiniziare tutto da principio.

Concludo ritenendo conveniente l'inserimento della clausola compromissoria ai contratti d'affitto d'azienda.

Ciò perché, derogando alla Giustizia ordinaria, il locatore evita il rischio di non riuscire ad ottenere in tempi brevi la restituzione dell'azienda affittata. Ricordo che i tempi per concludere un giudizio ordinario possono arrivare anche a dieci anni ed avere la propria azienda ferma ed improduttiva per un tale periodo è un rischio, se possibile, da evitare.

Certo si dovrà rinunciare alla procedura monitoria che, però, è idonea solo ad ottenere il mero recupero del credito ed è particolarmente conveniente solo in assenza d'opposizione o in caso di concessione della provvisoria esecuzione ex art. 642 c.p.c. Negli altri casi, infatti, i tempi non si differenziano granchè e la procedura arbitrale potrà, a mio avviso, preferirsi.

La possibilità, poi, con l'apposizione della clausola, di radicare i contenziosi nel luogo preferito dalle parti (molte volte coincidente con quello scelto dal locatore) costituisce un ulteriore elemento che, da solo, potrebbe essere sufficiente per inserire detta clausola.

In this article, the Author, a lawyer in Treviso, examines the choice of arbitration rather than taking legal measures.

The examination is restricted to disputes that might arise from a company's rental contract and takes into account the professional experience of said author.

Considerations concerning the tendency to choose administrative arbitration proceedings take several factors into account: timing, the costs in proportion to the value of the dispute, confidentiality, the place where the proceedings are held and still others.

The author comes down in favour of the choice of arbitration precisely on the basis of a comparative analysis of the mentioned factors.

Il ruolo dei legali nella conciliazione

Avv. Alessandro Bossi
Avvocato in Milano

Avv. Donatella Favalli
*Affari generali - Ufficio legale
Fiat S.p.a*

1. La presenza di legali in una procedura di conciliazione, quantunque assai frequente, non rappresenta una necessità.

Il ruolo di conciliatore può ben essere ricoperto da altre figure professionali (o anche da persone comuni, senza particolari qualifiche), mentre le parti possono decidere di partecipare da sole, senza assistenza legale, all'incontro di conciliazione.

Ciò posto, l'importanza e l'influenza sul risultato finale che un operatore del diritto può avere in una conciliazione è difficilmente sminuibile. Scopo del presente scritto è investigare, senza pretese di completezza, luci ed ombre di tale presenza, con riferimento sia alla figura del legale interno, sia a quella del professionista esterno.

2. Entrambe possono svolgere una rilevante funzione preparatoria nei confronti dei rispettivi interlocutori i quali, prendendo soprattutto in considerazione la conciliazione tra imprese, saranno normalmente dei dirigenti o quadri.

In tesi generale ed in via di sintesi, il legale dovrebbe occuparsi di:

- illustrare al cliente gli scopi e i contenuti di una procedura conciliativa;
- preparare insieme al cliente l'incontro di conciliazione;
- assistere il cliente durante lo svolgimento della conciliazione.

Soffermiamoci brevemente su questi tre passaggi.

Il primo è importante per partire con il piede giusto e sfruttare al meglio le opportunità che la conciliazione offre. L'avvocato dovrà soffermarsi in particolare sul carattere non decisionale della procedura (il che non coincide con la natura facilitativa o valutativa della procedura medesima) e sui vantaggi ai quali può portare un atteggiamento cooperativo nei confronti del conciliatore.

Per far questo, naturalmente, occorre che il legale abbia studiato o praticato la procedura conciliativa, dal momento che è difficile spiegare correttamente qualcosa che non si conosce ...

Il secondo punto (preparare insieme al cliente l'incontro di conciliazione) richiede la conoscenza, sia nel legale che nel suo interlocutore, di tecniche negoziali. Si tratterà infatti, di delineare il possibile svolgimento della conciliazione, definendo una o più strategie di trattativa e tenendo presenti quelle che possono essere le alternative, commerciali, giuridiche e, se presenti, tecniche.

Al legale competerà anche di spiegare che il ruolo dell'avvocato nella conciliazione è più quello di un assistente o co-negoziatore, che quello di difensore. Infine, andrà stabilito chi terrà la prima descrizione del caso al conciliatore, tenendo presente che, in genere, il conciliatore preferisce che a parlare sia la parte piuttosto che l'avvocato.

Se i due passaggi illustrati hanno la loro rilevanza, il terzo (assistere il cliente durante la conciliazione) può addirittura risultare cruciale per l'esito della procedura.

Un avvocato preparato, sul caso e sulla conciliazione, che abbia compreso la natura non avversariale del proprio ruolo nella procedura, sarà in grado di dare vari contributi positivi, ad esempio:

- smussare certe asperità, caratteriali o di posizione, del proprio cliente;
- contribuire al cambiamento del punto di vista, conferendo dinamicità alla procedura;
- allargare il ventaglio delle possibili soluzioni negoziali;
- redigere l'eventuale accordo conciliativo, insieme all'avvocato di controparte.

Viceversa, un legale che assuma un atteggiamento ostile alla procedura renderà assai più difficile il compito del conciliatore, con il possibile esito negativo della conciliazione.

Un atteggiamento del genere può essere dettato da ignoranza della procedura, da precedenti negativi o dalla (comprensibile ma non scusabile) preferenza per procedimenti professionalmente più lucrosi. Quest'ultimo "difetto" dovrebbe naturalmente affliggere il solo professionista esterno, mentre gli altri

atteggiamenti si ritrovano anche nel legale dipendente.

Oltre a quanto indicato, il legale manterrà di regola i rapporti con l'istituzione, pubblica o privata, che organizza e fornisce il servizio di conciliazione. Ciò significa, in concreto, presentare la domanda di conciliazione, selezionare la documentazione da allegare, concordare la data per la conciliazione. Talora, ma piuttosto raramente, questa attività viene svolta insieme all'avvocato della controparte.

3. La trattazione sin qui condotta non ha differenziato il ruolo del legale interno rispetto al professionista esterno. In verità, la differenza sussiste e si può esprimere anche nella attività precedentemente descritte.

L'avvocato, interno, dell'impresa si troverà probabilmente in una miglior posizione per tutto quanto concerne la fase informativa e preparatoria del proprio interlocutore. Ciò, in virtù della verosimile conoscenza pregressa del dirigente o quadro che parteciperà alla conciliazione in rappresentanza dell'impresa.

Quanto, invece, all'affiancamento durante la procedura, si tratterà di decidere (di regola sulla base della maggior esperienza maturata) chi, tra legale interno e quello esterno, è più adatto a partecipare.

La presenza di tutti e tre i soggetti (manager, legale interno e professionista esterno) si

giustifica, forse, soltanto nella conciliazioni più delicate e impegnative.

Una tentazione alla quale il manager dell'impresa dovrà resistere è quella di inviare soltanto il legale, ancorché munito dei necessari poteri, alla conciliazione. Il conciliatore, infatti, preferisce la presenza della parte "reale", perché ciò gli consente di accertare meglio gli effettivi interessi e "sentimenti" in gioco.

4. E' proprio con riferimento al punto di vista del conciliatore che si vogliono concludere queste sintetiche riflessioni.

La domanda, non poco delicata, è la seguente: la presenza di legali nella conciliazione è apprezzata o "temuta" dalla maggior parte dei conciliatori?

Premesso che l'opinione qui espressa impegna solo chi scrive, la risposta è in una certa misura lapalissiana: il conciliatore (che, ricordiamolo, è un facilitatore) apprezza chi lo aiuta e non apprezza chi lo osteggia.

L'apporto dei legali, come ci si augura di aver chiarito, può essere estremamente positivo e, quanto alla redazione dell'accordo finale, ove raggiunto, sollevare il conciliatore da un compito non facile.

La prassi italiana (sempre nei limiti dell'esperienza di chi scrive) non ha sinora fornito molti esempi di condotta ideale degli avvocati delle parti.

In this article the authors, both of them lawyers, take a very illuminating look at the role of lawyers in settlement proceedings. The premise of the article is that in settlement proceedings parties do not need to be represented by a lawyer. This said, it is also true that the presence of a lawyer can be helpful for a number of the reasons that the article endeavours to illustrate.

Generally speaking the lawyer should deal with:

explaining the purposes and the contents of settlement proceedings to the client;

preparing the settlement meeting together with the client;

assisting the client while the settlement proceedings are in progress.

A lawyer who fully understands settlement proceedings is likely to be able to give positive counsel at the proceedings that includes:

smoothing certain rough points in his/her client's character or position;

contributing to a change in the way things are viewed, thereby helping the proceedings along;

broadening the range of possible directions the negotiations can go in;

drawing up a possible settlement agreement together with the other party's lawyer if the opportunity to do so presents itself.

The above apply in cases where the lawyer is an external consultant or where the lawyer works in the company. In reality the authors highlight several differences regarding the in-house lawyer that usually derive from his/her role in the company.

For example the company's in-house lawyer might be better placed to inform and prepare the person representing the company as he/she is likely to be more familiar with the company functionary or manager taking part in the settlement meeting.

The article ends with a question: is the presence of the lawyers in settlement proceedings appreciated or "feared" by most parties in this position?

The conclusion the authors come to (in their experience) is that Italian practice has as yet not given many examples of ideal conduct on the part of the lawyers for the parties.

Agenda

Curia Mercatorum

Corso base di conciliazione.
28, 29 ottobre,
5 e 6 novembre.
Villa Giustinian,
Portobuffolè Treviso

Il corso tiene conto dei criteri e degli standard formativi indicati dall'Unione delle Camere di Commercio italiane al fine di garantire un'adeguata preparazione di base, la didattica adottata nel corso e, perciò, estremamente efficace.

Il corso si prefigge lo scopo di far familiarizzare i partecipanti con le più avanzate acquisizioni in tema di dinamica del conflitto e tecniche ADR

(Alternative, Dispute, Resolution) ponendoli in situazioni reali di negoziato con l'occasione di sperimentare in pratica le nozioni teoriche apprese.

E'prevista, a fine corso, una valutazione finale durante la quale ciascun partecipante, rivestendo il ruolo di conciliatore, sarà valutato da due conciliatori accreditati anche a livello internazionale.

Il numero dei partecipanti al corso è limitato al fine di assicurare una soddisfacente azione didattica.

Per informazioni ed adesioni rivolgersi alla Segreteria organizzativa di Curia Mercatorum: tel. 0422/917891, fax 0422/917893, e-mail: info@curiamercatorum.com.

Cedr-London

Workshop
6-7, 13-14, October 2004, London

For more information:
Cedr, on +44 (0) 20 7536 6000,
e-mail: training@cedr.co.uk.

continua da pag. 1 - Lo sviluppo dei sistemi preventivi ...

parere un fondamentale elemento di prevenzione dei conflitti che possono insorgere dalla sua esecuzione.

Ed è questo l'altro importante filone di attività che Curia Mercatorum ha per scopo statutario ed intende sviluppare al meglio.

Questa peraltro non è una scelta arbitraria: a partire dalla legge di riordino delle Camere di Commercio e proseguendo con i vari provvedimenti legislativi successivi, soprattutto a tutela del mondo dei consumatori, la verifica di clausole inique e la valutazione, se non addirittura di predisposizione di contratti tipo diventa una della attività delle Camere di Commercio, o dei loro organismi collegati quale è appunto Curia Mercatorum per Treviso, Pordenone, Belluno, Gorizia e Trieste, diventano attività che compongono il più generale filone di funzioni istituzionali inerenti la regolazione dei mercati.

Per quanto riguarda il primo profilo, quello della verifica di clausole inique, è infatti operativa una apposita Commissione, composta da esperti ed accademici nelle materie giuridico legali, la quale comincia ad essere sempre più interessata da soggetti esterni per formulare pareri circa proposte di contratti tipo o per la valutazione di elementi di vessatorietà contenuti in determinati contratti.

Il settore più attivo, dai primi dati che possiamo rilevare, è quello dell'edilizia privata, dove l'esigenza di avere un contratto d'appalto ben costruito appare assai sentito. Sono infatti di quest'ultimo periodo alcuni pronunciamenti della commissione su ipotesi di contratti di tal genere, su richiesta di associazioni di categoria anche non associate.

Nel settore immobiliare inoltre dobbiamo ricordare la realizzazione di formulari standard, frutto della collaborazione con le rappresentanze degli agenti immobiliari e

dei consumatori, in materia di intermediazione e compravendita immobiliare.

Ma l'esigenza, e soprattutto la presa di coscienza dell'importanza di un contratto nella pianificazione di rapporti commerciali, anche nei rapporti con l'estero, ha portato alla predisposizione di alcuni contratti internazionali.

Nell'ambito di un più vasto progetto camerale, volto a promuovere il distretto produttivo del legno e dell'arredo, sono stati predisposti, con la collaborazione di un illustre giurista, e sono a disposizione di tutti i possibili interessati, tre contratti internazionali tipo per il settore, quello di agenzia, di distribuzione e di vendita.

Va peraltro notato come in questi contratti internazionali, nella scelta della clausola inerente la risoluzione delle controversie, sia stata sempre fatta la scelta, non certo per scopo "promozionale", del ricorso alle procedure ADR, ed in particolare la mediazione e l'arbitrato.

Se questo è quello che è stato fatto, molto ancora è da fare.

La Commissione attualmente in carica ha dimostrato di avere grande capacità ed interesse nell'individuare le linee d'azioni più appropriate, in una materia assai delicata e che tocca interessi particolari: questo porta a ritenere che ciò che sarà fatto sarà riconosciuto di utilità dall'intera collettività in quanto proveniente da una fonte terza, neutrale, autorevole e competente.

Il suo lavoro peraltro dovrà essere coordinato con le funzioni, talvolta sovrapposte, che sono di competenza esclusiva della Camera di Commercio in qualità di ente pubblico.

Si tratterà di allineare al meglio i due livelli di attività, per ottenere una sinergia che darà senz'altro buoni frutti.

CURIA MERCATORUM
Via Roma, 4 - Centro Cristallo
31020 Lancenigo di Villorba (TV)
Tel. 0422.917891
Fax 0422.917893
<http://www.curiamercatorum.com>
e-mail: info@curiamercatorum.com

Chiuso in macchina il
30 luglio 2004

NEWSLETTER
Anno VIII - Numero 1/2004
Periodico trimestrale
<http://www.curiamercatorum.com>
e-mail: info@curiamercatorum.com

Reg. Trib. TV n° 1024
Poste Italiane S.p.A.
Spedizione in abbonamento Postale
70% - DCB TV
TAXE PERÇUE (Tassa riscossa)

DIRETTORE RESPONSABILE
Marco D'Eredità

REDATTORI
Antonio Nascimben
Francesca Dal Molin

Stampa:
S.I.T. Società Industrie Tipolitografiche
Via Einaudi, 2
31030 Dossan di Casier (TV)
Tel. 0422/634161 - Fax 0422/633647